



**Camera di Commercio
Firenze**

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 221/AII. del 08/06/2022

OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NON FUNZIONANTI - REVOCATI E NON VALIDI - PER LE IMPRESE CON SEDE IN PROVINCIA DI FIRENZE.

IL DIRIGENTE

Visti l'art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l'atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l'organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l'attribuzione dell'Area Servizi di Promozione;

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata modificata l'organizzazione dell'Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;

Visto l'art. 2188 e ss. del Codice civile;

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, e in particolare l'art. 21-bis con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con la Legge n. 120 del 11/09/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, il quale all’art. 40 titolato “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi” dispone che la competenza all’adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio del registro delle imprese, sia del Conservatore del Registro delle Imprese;

Visto l’art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti;

Considerato che il citato art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76 ha l’obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. n.185 del 29.11.2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e dell’art. 5 del decreto-legge n.179 del 18.10.2012 (convertito nella legge n. 221/2012), oggi confluite nel CAD, che impongono alle imprese costituite in forma societaria e individuale la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese;

Considerato ancora che l’art. 37 del D.L. n. 76/2020 per un opportuno coordinamento con il codice dell’amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all’indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;

Visti l’art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 e l’art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012, come modificati dalla disposizione sopra richiamata, che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

Visto in particolare l’art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale “il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile”;

Richiamata per le imprese individuali l’analogia disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale “il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile”;

Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC non attivi o non univoci debbano essere “cancellati” dal Registro delle Imprese;

Considerato che il Registro delle Imprese è tenuto a garantire l’affidabilità, nonché la correttezza del domicilio digitale dichiarato e pubblicato;

(segue determinazione n. 221 del 08/06/2022)

Vista la Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n.137/ALL. del 07/04/2022, con la quale è stato dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio di n. 13541 indirizzi PEC non funzionanti relativi a imprese con sede in Firenze e visto l'elenco estratto dagli archivi del Registro delle imprese, allegato alla determinazione sopra richiamata;

Rilevato che la modalità di avvio del procedimento d'ufficio per la cancellazione degli indirizzi PEC è stata eseguita mediante la pubblicazione sull'albo camerale on line, dal 04/05/2022 al 02/06/2022, della determinazione e dell'elenco allegato citati, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990;

Vista la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è "on line", consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

Considerato che della pubblicazione all'albo on line della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione massiva delle pec non funzionanti, e dei suoi allegati, è stata data opportuna informazione su tutti gli ulteriori mezzi a disposizione;

Considerato che la comunicazione di avvio del procedimento dava atto che nel termine di trenta giorni le imprese dovessero regolarizzare la posizione dichiarando un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;

Effettuate, alla scadenza del termine, le opportune verifiche istruttorie relative alla regolarizzazione degli indirizzi PEC non funzionanti;

Valutato, pertanto, che le PEC risultanti non funzionanti alla scadenza del termine, debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento e ai terzi, sia privati che Pubbliche Amministrazioni, di non fare affidamento su un domicilio digitale presso il quale l'impresa è irreperibile;

Considerato che anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto – può essere analogamente emanato dal Conservatore in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo", avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese/società inerti all'invito dell'Ufficio e sulla cui posizione anagrafica risultano ancora iscritti indirizzi PEC viziati dalle stesse irregolarità iniziali;

Considerato, infine, che allegato alla presente determinazione di cancellazione massiva degli indirizzi per non funzionanti, è inserito l'elenco delle imprese coinvolte, che ne costituisce parte integrante;

Il Conservatore del Registro Imprese

DETERMINA

- In ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16.07.2020, n. 76, la cancellazione degli indirizzi PEC non funzionanti relativi alle imprese di cui all'elenco allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

(segue determinazione n. 221 del 08/06/2022)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189, ultimo comma, del codice civile.

Il presente provvedimento è affisso per **15 giorni** all'albo camerale on line ai sensi dell'art. 21- bis della legge 241/1990.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
IMPRESE DI FIRENZE

(Dott.ssa Brunella Tarli)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

Affissa all'Albo camerale on-line dal _____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)